

**ESITO DELL'ISTRUTTORIA CONOSCITIVA
SULL'ACCORDO TRA
ENEL ED ENI
PER LA COSTITUZIONE DI UNA SOCIETA'
CONGIUNTA NEL SETTORE ELETTRICO**

L'AUTORITA'

- Nella sua riunione del 28 maggio 1997;
- Visto l'art. 1, comma 1, della legge 14 novembre 1995, n. 481;
- Visto in particolare l'art. 2, comma 12, lettera c), della stessa legge;
- Vista la direttiva 96/92/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996 concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- Vista la delibera dell'Autorità dell'8 maggio 1997, n.41/97 con cui la stessa, a seguito delle notizie apparse sui mezzi di informazione, ha avviato un'istruttoria conoscitiva al fine di acquisire informazioni ed elementi di valutazione sui possibili effetti ed implicazioni che l'accordo tra ENEL S.p.A. ed ENI S.p.A. potrebbe avere sul servizio elettrico nazionale;
- Visto il documento "Proposta di delibera concernente l'esito dell'istruttoria conoscitiva sull'accordo tra ENEL ed ENI per la costituzione di una società congiunta nel settore elettrico" (PROT. AU/97085);
- Visto il memorandum di intesa fra ENEL ed ENI consegnato all'Autorità in data 13 maggio 1997;

CONSIDERATI

1. Conduzione dell'istruttoria conoscitiva

Sono stati ascoltati i legali rappresentanti di ENEL SpA in data 13 maggio 1997, di ENI SpA in data 15 maggio 1997, e inoltre i rappresentanti di UNAPACE in data 22 maggio 1997, quale principale formazione associativa di autoproduttori e di produttori nazionali indipendenti di energia elettrica.

2. Descrizione dell'operazione

Dalle informazioni acquisite risulta che in data 5 maggio 1997 è stato sottoscritto tra ENEL SpA ed ENI SpA un memorandum di intesa, avente per oggetto la costituzione di una società congiunta in grado di operare sul futuro mercato libero dell'energia elettrica in Italia ed all'estero, tenuto conto della direttiva europea, di cui è atteso il recepimento.

La capacità di generazione elettrica iniziale della società congiunta, prevista pari a circa 5000 MW, sarebbe distribuita in modo uniforme sul territorio nazionale e verrebbe costituita con l'apporto sia di centrali di cogenerazione esistenti presso le raffinerie e gli stabilimenti petrolchimici dell'ENI, sia da centrali ENEL, in entrambi i casi da ammodernare e ripotenziare con impianti a ciclo combinato alimentati da gas metano.

La nuova società finanzierebbe gli investimenti con i flussi di cassa ordinari e con i fondi ottenuti da un aumento di capitale aperto a terzi, anche tramite un'offerta pubblica di azioni, con conseguente diminuzione della quota di partecipazione controllata da ENEL. Completato il programma di investimenti la nuova società dovrebbe giungere nell'arco di dieci anni ad almeno 8000 MW di potenza.

3. Prima valutazione dell'operazione

L'iniziativa esprime la volontà di adeguamento alle nuove condizioni di concorrenza che si verranno a creare con l'avvio del futuro mercato libero dell'elettricità nazionale ed europea. La società congiunta potrebbe dare impulso a forme di internazionalizzazione dei soggetti nazionali, promuovendo soluzioni impiantistiche avanzate per l'uso del gas metano nella generazione di energia elettrica.

Il progetto è stato presentato come propositivo e programmatico e molti aspetti, anche di grande importanza, sono ancora da definire. Inoltre, è in corso in Parlamento il dibattito per il recepimento della direttiva europea sul mercato interno dell'energia elettrica, e sono da determinare gli assetti organizzativi e le caratteristiche concorrenziali del futuro mercato libero, nonché gli strumenti di tutela degli interessi dei consumatori che continueranno a servirsi del mercato vincolato.

Dall'esame dei documenti disponibili e dai chiarimenti forniti, emergono alcuni aspetti problematici con riferimento a comportamenti e modalità che potrebbero

essere adottati nella realizzazione dell'operazione. Tra gli altri assumono particolare importanza:

- a) La dimensione della società congiunta, rapportata alla presumibile dimensione del mercato nazionale libero. Qualora questo venisse aperto nella misura minima prevista dalla direttiva europea, l'operazione determinerebbe il sorgere di una posizione dominante creando una barriera all'ingresso di altri operatori.
- b) Le caratteristiche degli impianti di generazione conferiti dall'ENEL alla nuova società. Qualora tali impianti fossero quelli caratterizzati dai minori costi di produzione, ne potrebbe derivare un onere tariffario maggiore sul mercato vincolato.
- c) La criticità del processo di formazione del mercato libero nelle sue fasi iniziali. Affinché il mercato possa avviarsi in modo equilibrato è necessario che possano svilupparsi diversi operatori indipendenti in grado di fornire energia elettrica in condizioni di non eccessiva disparità. In tal senso assume rilevanza la possibilità per i potenziali concorrenti di acquisire capacità produttiva, oggi nella quasi esclusiva disponibilità di ENEL.
- d) La trasparenza delle condizioni di approvvigionamento del metano per la generazione di energia elettrica e l'effettiva parità nelle condizioni di fornitura ai diversi operatori elettrici.

RACCOMANDA

L'adozione dei seguenti comportamenti :

1) da parte di ENEL:

- l'alienazione degli impianti di generazione elettrica deve avvenire secondo procedure trasparenti che garantiscano pari opportunità senza creare condizioni di squilibrio tra gli operatori impegnati sul mercato libero, pregiudicando il buon funzionamento di tale mercato fin dall'inizio;
- la tipologia degli impianti di generazione che saranno conferiti deve essere tale da non determinare squilibrio tra le condizioni di costo prevalenti sul mercato libero e su quello vincolato. In ogni caso l'Autorità non riconoscerà, nel computo dei costi da riconoscere nella tariffa applicabile al mercato vincolato, alcun aggravio eventualmente derivante dal conferimento in questione;

2) da parte di ENI :

- le condizioni di fornitura del gas devono essere tali da assicurare parità di trattamento ai diversi produttori di elettricità, almeno finché permanga una posizione dominante nell'offerta nazionale del gas metano;

3) da parte di ENEL ed ENI congiuntamente:

- nel dimensionare la potenza che sarà offerta sul mercato, le parti devono tener conto dell'effettiva consistenza del mercato libero in modo da non pregiudicare l'ingresso di potenziali competitori. Dovrà essere tenuto conto del fatto che le possibilità per i clienti liberi di rifornirsi all'estero sono limitate dalla ridotta capacità delle reti di interconnessione nazionali ed europee;
- devono essere adottate forme trasparenti di controllo e finanziamento della società congiunta, nonché procedure di cessione delle quote di partecipazione delle due parti tali da garantire pari opportunità di acquisto ad ogni soggetto interessato;

DELIBERA

- Di indirizzare ad ENEL S.p.A. ed ENI S.p.A. le raccomandazioni di cui sopra;
- Di invitare ENEL S.p.A. ed ENI S.p.A. a fornire, informazione preventiva con riguardo all'individuazione degli impianti da conferire, alla struttura del controllo della nuova società, alle forme di finanziamento e alle modalità e ai tempi con cui le due società conferenti cederanno le proprie quote, alle condizioni di fornitura del gas metano, ai contratti di vettoriamento dell'energia elettrica in relazione alla possibile saturazione delle reti di interconnessione;
- Di trasmettere copia per informazione della presente delibera ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato, al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al Ministro del tesoro, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, alla Commissione nazionale per le società e la borsa;
- Di riservarsi di valutare gli ulteriori sviluppi dell'operazione quando questi siano stati più precisamente definiti, convocando se del caso ulteriori audizioni di soggetti interessati, e di procedere ad un'eventuale segnalazione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ai sensi dell'art. 2, comma 33, legge 14 novembre 1995, n. 481;
- Di dare mandato al Presidente per le azioni a seguire.